

Oggetto: Nomina dei componenti dei Comitati Unici di Garanzia (CUG): indirizzi.

La Giunta Comunale

Premesso che

- l'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 183 del 04.11.2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni;
- il predetto Comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, tra i quali viene designato il Presidente;

Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)*";

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Risorse Umane per la successiva nomina con proprio provvedimento, dei rappresentanti dell'Amministrazione nel C.U.G.:

- che il/la Presidente, in relazione all'entità demografica dell'Ente e al numero dei dipendenti, è da individuarsi nel Segretario comunale pro-tempore in quanto in possesso di elevate capacità organizzative e di eventuale esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- che i soggetti siano rappresentativi di tutto il personale appartenente all'amministrazione (Responsabili e non) assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- che sia individuato un pari numero di rappresentanti supplenti;
- che i componenti dell'Amministrazione siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, come indicato nella Direttiva sopracitata posseggano:
 - a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
 - b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
 - c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
- che l'ufficio personale predisponga apposito avviso di interpello di disponibilità/interesse dei dipendenti dell'Ente a far parte del Comitato;
- che nel caso di mancata disponibilità da parte dei dipendenti dell'amministrazione comunale a candidarsi quali componenti del CUG, tenuto conto che i contenuti della norma fanno ritenere che la costituzione dei CUG sia da considerare un obbligo per le amministrazioni, sulla base di parere espresso dal Gruppo per il Monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Cug in risposta al quesito di altro un ente, sarà compito del Responsabile della gestione del personale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo. Il dipendente così nominato non

potrà declinare l'incarico, che deve ritenersi, proprio in considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli propri dell'ufficio;

- che ove non risulti possibile nominare il nuovo organismo di garanzia (qualora cioè nessuna delle OO.SS. legittimate nomini propri rappresentanti in seno al nuovo CUG), si potrà procedere all'associazione con altre Amministrazioni come prescritto al punto 3.1.1 delle linee guida (*“Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse”*) al fine di raggiungere comunque il risultato finale della costituzione del Comitato Unico di Garanzia.

Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
- 2) di esprimere al Responsabile del Servizio Risorse Umane gli indirizzi di cui in premessa per la successiva nomina con proprio provvedimento, dei rappresentanti dell'Amministrazione nel C.U.G.;
- 3) il presente atto di indirizzo riguarda esclusivamente la composizione, mentre per gli obiettivi del C.U.G. si rinvia all'autodeterminazione del medesimo comitato successivamente all'adozione del regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso (da adottarsi entro 60 giorni dalla sua costituzione).
- 4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 .